

LA *SOLLICITATIO AD TURPIA* NEL SANT'UFFIZIO DI CAPUA.  
DIRITTO CANONICO, PROCEDURA INQUISITORIALE E ANALISI DI  
UN FASCICOLO INEDITO\*

Fabio Maiello\*\*

SOMMARIO: Introduzione; 1.- L'inquisizione nel Regno di Napoli e nella diocesi di Capua: quadro storico e giuridico; 2.- Il fondo del Sant'Ufficio di Capua come fonte per lo studio della giustizia ecclesiastica; 3.- La denuncia e l'avvio del procedimento inquisitorio; 4.- La qualificazione giuridica della *solicitatio ad turpia* e il valore probatorio della denuncia; 5.- Il Sant'Ufficio tra funzione disciplinare e tutela dell'integrità del sacramento; Conclusioni.

*Introduzione*

Tra i delitti perseguiti dalla giustizia ecclesiastica della prima età moderna, la *solicitatio ad turpia* occupò una posizione peculiare. La sollecitazione del penitente a comportamenti contrari alla castità durante il sacramento della confessione costituiva infatti una delle più gravi violazioni del ministero sacerdotale, poiché comprometteva non soltanto la moralità del confessore, ma anche la sacralità del foro penitenziale e l'autorità stessa della Chiesa. Per tale ragione la normativa canonica post-tridentina affidò la repressione di questo reato alla competenza del Sant'Ufficio, sviluppando una specifica procedura inquisitoria destinata ad accertare fatti che, per loro natura, si consumavano nel segreto della confessione.

Muovendo da queste premesse, il presente contributo analizza un procedimento istruito dal Sant'Ufficio di Capua nel 1643 nei confronti del sacerdote don Geronimo Freole, ricostruito attraverso un fascicolo processuale inedito conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Capua. L'interesse della fonte non risiede esclusivamente nella ricostruzione della vicenda, ma soprattutto nella possibilità di osservare il concreto funzio-

---

\* Testo di un intervento rivolto ai seminaristi, svolto il 14 gennaio 2026 presso l'Arcidiocesi di Capua.

\*\* Laureato in Filologia Classica e Moderna presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

## Interventi

namento della giustizia inquisitoriale, le modalità di ricezione della denuncia, l'inquadramento giuridico della fattispecie e il rapporto tra diritto canonico, disciplina ecclesiastica e tutela del sacramento della confessione.

L'analisi del fascicolo si inserisce nel più ampio rinnovamento degli studi sulla giustizia ecclesiastica promosso, tra gli altri, da Adriano Prosperi, John Tedeschi, Andrea Del Col e Vincenzo Lavenia, che hanno progressivamente ricondotto l'Inquisizione all'interno delle più ampie strategie di governo religioso elaborate dalla Chiesa post-tridentina. In tale prospettiva, il procedimento esaminato costituisce un osservatorio privilegiato per comprendere non solo la disciplina della *sollicitatio ad turpia*, ma anche il funzionamento concreto della giurisdizione inquisitoriale nelle diocesi del Mezzogiorno d'Italia.

### 1.- *L'inquisizione nel Regno di Napoli e nella diocesi di Capua: quadro storico e giuridico*

La riorganizzazione del Sant'Ufficio romano avviata da Paolo III con la costituzione *Licet ab initio* (1542)<sup>1</sup> determinò la progressiva definizione di un sistema di giustizia ecclesiastica destinato a esercitare un controllo sempre più capillare sull'ortodossia religiosa e sulla disciplina del clero. Nel corso dell'età post-tridentina la competenza del tribunale si estese progressivamente oltre la repressione dell'eresia, comprendendo numerosi comportamenti ritenuti lesivi della fede, della morale e della dignità del ministero sacerdotale<sup>2</sup>. In questo quadro si collocava anche il delitto di *sollicitatio ad turpia*, vale a dire la sollecitazione del penitente a comportamenti contrari alla castità durante o in occasione del sacramento della confessione, fattispecie che la normativa canonica considerava particolarmente grave poiché comprometteva insieme la santità del sacramento e l'autorità della Chiesa<sup>3</sup>.

La competenza del Sant'Ufficio in materia di *sollicitatio ad turpia* derivava dalla particolare natura del reato, che coinvolgeva contemporaneamente la validità

---

<sup>1</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2021, pp. 179-188.

<sup>2</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, pp. 551-585.

<sup>3</sup> V. LAVENIA, *Un'eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Bologna 2015, pp. 39-72.

dell'esercizio del ministero sacerdotale, la tutela del sacramento della confessione e la salvaguardia dell'ordine morale della comunità cristiana.

Nel Regno di Napoli l'esercizio della giustizia inquisitoriale presentò caratteristiche peculiari rispetto ad altri territori della penisola<sup>4</sup>. L'assenza di un tribunale centrale stabile, dovuta alle note vicende politiche che impedirono l'istituzione dell'Inquisizione spagnola, favorì infatti lo sviluppo di una rete di tribunali diocesani e di commissari del Sant'Ufficio operanti sotto l'autorità della Congregazione romana<sup>5</sup>. Come evidenziato dalla storiografia più recente, tale assetto determinò un costante intreccio tra competenze inquisitoriali, autorità episcopale e poteri locali, dando vita a un sistema di giustizia ecclesiastica caratterizzato da continui processi di adattamento e negoziazione<sup>6</sup>.

In questo contesto la diocesi di Capua occupava una posizione di particolare rilievo<sup>7</sup>. Centro ecclesiastico di primaria importanza nel Mezzogiorno moderno, essa costituiva un punto di riferimento per il governo religioso di un ampio territorio e rappresentava uno dei principali luoghi di applicazione delle direttive emanate dalla Chiesa post-tridentina<sup>8</sup>. Il fondo del Sant'Ufficio conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Capua testimonia concretamente tale attività, documentando procedimenti che riguardano non soltanto eresia e superstizione, ma anche reati connessi alla disciplina del clero, alla tutela dei sacramenti e al controllo della moralità religiosa<sup>9</sup>.

Il procedimento oggetto del presente contributo si inserisce pienamente in questo quadro istituzionale. Il fascicolo S.O./015-1<sup>10</sup>, relativo alla denuncia presentata nel 1643

---

<sup>4</sup> P. SCARAMELLA, "Con la croce al core". *Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564)*, Napoli 1995, pp. 115-132.

<sup>5</sup> V. LAVENIA, "Anticamente di misto foro". *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. PAOLIN (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste 2001, pp. 55-82.

<sup>6</sup> V. LAVENIA, *The Roman Inquisition: The Centre, the Peripheries, and the Papacy*, in I. BUENO - ID. - R. PARMEGGIANI (a cura di), *Current Trends in the Historiography of Inquisitions. Themes and Comparisons*, Roma 2023, pp. 63-84.

<sup>7</sup> F. DI CONCILIO, *Il Libro delle Scritture Antiche della Città di Capua: un volume dell'Archivio Storico di Capua come fonte per la storia dei conflitti di potere in Terra di Lavoro tra XV e XVI secolo*, in *Quad. Arch. Storico*, 9 (2023), p. 103.

<sup>8</sup> E. NOVI CHAVARRIA, *Sacro, pubblico e privato. Donne nei secoli XV-XVIII*, Napoli 2009.

<sup>9</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 395-430.

<sup>10</sup> ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CAPUA (d'ora in avanti ASDC), Fondo Sant'Ufficio, fasc. S.O./015-1.

## Interventi

contro il sacerdote don Geronimo Freole, offre infatti l'opportunità di osservare il concreto funzionamento della procedura inquisitoriale nei casi di *sollicitatio ad turpia*, consentendo di verificare come le norme del diritto canonico trovassero applicazione nella prassi giudiziaria di una diocesi del Mezzogiorno d'Italia.

### 2.- *Il fondo del Sant'Ufficio di Capua come fonte per lo studio della giustizia ecclesiastica*

L'Archivio Storico Diocesano di Capua conserva un fondo inquisitoriale di straordinaria ampiezza, che copre un arco temporale compreso tra il 1552 e il 1875. Tale complesso documentario, attualmente privo di un inventario analitico pubblicato, include fascicoli processuali di varia natura – denunce, interrogatori, sentenze – che costituiscono una fonte preziosa per lo studio della prassi giuridica e della vita religiosa in Terra di Lavoro. La documentazione processuale conservata nel fondo costituisce una fonte privilegiata non solo per ricostruire le vicende giudiziarie, ma anche per comprendere l'applicazione concreta delle norme canoniche e il funzionamento della procedura inquisitoriale nelle diocesi del Mezzogiorno<sup>11</sup>.

Tra questi rientra il fascicolo S.O./015-1, che si distingue per la sua brevità (ff. 4), il buono stato di conservazione e la natura peculiare della denuncia, relativa a un caso di abuso spirituale all'interno del foro sacramentale<sup>12</sup>.

L'approccio seguito in questa analisi si ispira a una prospettiva microstorica e prosopografica, nella scia indicata da Carlo Ginzburg e Giovanni Romeo, volta a ricostruire le dinamiche relazionali e culturali che emergono dai documenti inquisitoriali, al di là della loro dimensione normativa. In questa prospettiva il fascicolo non rappresenta soltanto la testimonianza di un episodio locale, ma un osservatorio

---

<sup>11</sup> V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE, *Guida agli Archivi diocesani d'Italia*, in *Quad. Rass. archivi di Stato*, 74 (1994), pp. 215-218; G. GALASSO - C. RUSSO, *L'Archivio storico diocesano di Napoli*, Napoli 1978; P. SCARAMELLA, "Con la croce al core", cit.

<sup>12</sup> P. MENDITTO, *L'Archivio Storico della Città di Capua*, in *LaRecherche.it*, 2010.

privilegiato attraverso cui analizzare la concreta applicazione del diritto canonico e l'attività della giustizia inquisitoriale nella Capua del XVII secolo<sup>13</sup>.

### 3.- La denuncia e l'avvio del procedimento inquisitorioale

Il fascicolo S.O./015-1 documenta la fase iniziale del procedimento inquisitorioale e consente di osservare le modalità attraverso cui il Sant'Ufficio acquisiva una denuncia relativa a un presunto caso di *sollicitatio ad turpia*. La documentazione non testimonia ancora l'apertura formale del processo, ma conserva gli atti preliminari destinati a consentire all'autorità inquisitorioale una prima valutazione della *notitia criminis*<sup>14</sup>. Sotto questo profilo il fascicolo costituisce un'importante testimonianza della prassi procedurale adottata dai tribunali ecclesiastici nella raccolta delle denunce e nella verifica preliminare dei fatti denunciati.

Datato «Die 23 Fbri. 1643», il fascicolo si compone di quattro fogli in pergamena, di cui due scritti. La grafia cancelleresca secentesca, abbastanza chiara e regolare, e la formula di apertura collocano il documento nella piena età barocca<sup>15</sup>.

L'atto processuale si apre con l'identificazione della denunciante, necessaria ai fini della validità della deposizione e della successiva valutazione della *notitia criminis*. Beatrice Botteglierio viene presentata con le parole: «Beatrice Botteglierio [...] donna zita e monacella in casa vestita d'habito francescano d'anni ventiotto in circa»<sup>16</sup>.

Beatrice viene così descritta come una giovane donna nubile («zita»), appartenente a un ambiente claustrale o semi-claustrale dell'ordine delle francescane, probabilmente non ancora formalmente professa ma già rivestita dell'abito religioso. La sua età si avvicina ai ventotto anni, un dato che, per il contesto dell'epoca, suggerisce una condizione di prolungata permanenza nello stato di attesa o di devozione, al di fuori della famiglia ma anche della clausura monastica definitiva.

---

<sup>13</sup> C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi*, Torino 1976 pp. 30- 34; G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Milano 2004, pp. 50-55; ID., *I «tribunali della coscienza» di Adriano Prosperi*, in *Quad. storici*, 1999, pp. 1-20.

<sup>14</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 350-380.

<sup>15</sup> ASDC, fasc. S.O./015-1, 23 febbraio 1643, ff. 1r-2v.

<sup>16</sup> ASDC, fasc. S.O./015-1, cit., f. 1r.

## Interventi

Il testo prosegue con l'affermazione secondo cui Beatrice, per scrupolo di coscienza e per volontà di redenzione, ha scelto di rivolgersi al *Santo Ufficio* per riferire i comportamenti inappropriati di cui è stata destinataria. La denuncia viene raccolta dal sacerdote Don Giovanni Severino, identificato come «*confessore approvato dall'Arcivescovo di Capua*», il quale funge da notaio e garante ecclesiastico della testimonianza. Il ruolo del sacerdote non si esaurisce nella mera verbalizzazione della denuncia: egli agisce quale pubblico attestatore dell'atto, garantendone la regolarità formale e la corretta trasmissione all'autorità inquisitoriale competente.

Beatrice riferisce che da circa due anni si reca regolarmente a confessarsi presso la parrocchia di Sant'Angelo, dove svolge il proprio ministero il canonico Don Freole. È proprio quest'ultimo ad essere oggetto della denuncia: durante il sacramento della confessione, egli avrebbe rivolto alla donna espressioni ambigue e affettive («*mi ha rivolto molte parole d'affetto*»), inappropriate al contesto sacramentale e in evidente contraddizione con i voti religiosi e l'etica clericale. Beatrice dichiara che tali episodi sono avvenuti «*in ogni confessione*», al punto che ella non riesce a ricordare tutti i dettagli (dice: «*non me le ricordo tutte*»), segno di una reiterazione del comportamento e di un profondo disagio emotivo. Tra le frasi riportate si leggono:

- «*bene mio core mio vorria una delle zitte toie*»
- «*se fossi secolare te vorria fare maritare*»<sup>17</sup>.

Tali parole non solo tradiscono un tono confidenziale e personale del tutto improprio per un confessore, ma suggeriscono una sottile forma di abuso di potere spirituale, esercitato in un contesto in cui la donna si trova in posizione subordinata e vulnerabile. Proprio la reiterazione delle espressioni riportate e il loro inserimento nel contesto sacramentale costituiscono gli elementi che consentivano all'autorità ecclesiastica di valutare l'eventuale configurabilità della *sollicitatio ad turpia*, distinguendo un comportamento moralmente riprovevole da una condotta penalmente rilevante secondo il diritto canonico.

La denuncia si conclude con la formula: «*è questa la verità denuntio e dico sotto santissimo giuramento*». Il giuramento costituiva un elemento essenziale della

---

<sup>17</sup> ASDC, fasc. S.O./015-1, cit., f. 2r.

procedura inquisitoriale, attribuendo alla deposizione una particolare forza probatoria e impegnando moralmente la denunciante alla veridicità delle proprie dichiarazioni<sup>18</sup>.

Segue la dichiarazione di Don Giovanni Severino che attesta l'avvenuto giuramento e aggiunge che, non essendo la donna in grado di scrivere, la testimonianza è stata da lui redatta per iscritto. Una volta terminata la trascrizione, il testo è stato riletto integralmente alla denunciante, la quale ha confermato il contenuto e ha firmato con il *Signum Crucis* (Segno della Croce), come indicato nella formula: «*segno di Croce della signora Beatrice di propria mano per non sapere scrivere ut dixit*»<sup>19</sup>.

La sottoscrizione mediante segno di croce, accompagnata dall'attestazione del sacerdote verbalizzante, garantiva la validità formale dell'atto anche nei confronti di soggetti analfabeti, rendendo la deposizione pienamente utilizzabile nell'eventuale prosecuzione del procedimento. La croce è apposta nella parte sinistra del documento. L'atto si conclude con la sottoscrizione del sacerdote verbalizzante, la quale certifica la regolarità formale della deposizione e ne consente l'acquisizione agli atti del Sant'Ufficio per le successive determinazioni dell'autorità inquisitoriale<sup>20</sup>.

#### 4.- *La qualificazione giuridica della sollicitatio ad turpia e il valore probatorio della denuncia*

Dal punto di vista giuridico, il fascicolo S.O./015-1 documenta la fase preliminare di un procedimento inquisitoriale avviato a seguito di una *denuntiatio* spontanea. La documentazione conservata non attesta l'apertura formale dell'*inquisitio*, ma testimonia il momento in cui l'autorità ecclesiastica acquisisce la *notitia criminis* e valuta se gli elementi raccolti siano sufficienti per procedere nei confronti del sacerdote denunciato. Il fascicolo consente quindi di osservare una fase essenziale della procedura inquisitoriale, nella quale la denuncia, la deposizione giurata e la verbalizzazione dell'atto costituiscono i principali strumenti di formazione della prova preliminare.

---

<sup>18</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 255-270.

<sup>19</sup> ASDC, fasc. S.O./015-1, cit., f. 2v.

<sup>20</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 255-270.

## Interventi

La fattispecie ipotizzabile è quella della *sollicitatio ad turpia*, cioè la sollecitazione a peccati contro la castità durante la confessione<sup>21</sup>. La disciplina della *sollicitatio ad turpia* si consolidò nel corso del XVII secolo attraverso gli interventi della Congregazione del Sant'Ufficio e la normativa pontificia, tra cui la costituzione *Universi Dominici Gregis* di Gregorio XV (1622), che contribuì a definire la competenza inquisitoriale nei confronti di tali delitti<sup>22</sup>. La configurabilità del reato dipendeva non soltanto dal contenuto delle espressioni rivolte alla penitente, ma anche dal contesto in cui esse venivano pronunciate. La confessione costituiva infatti il presupposto essenziale della fattispecie: l'abuso del foro sacramentale trasformava un comportamento moralmente illecito in un delitto perseguibile dal Sant'Ufficio. Il diritto canonico del XVII secolo considerava infatti la confessione un ambito sacro e inviolabile: qualunque uso improprio di quel foro da parte del confessore rappresentava non solo una colpa morale, ma una violazione diretta del potere sacerdotale e, quindi, un'offesa all'intera Chiesa.

Sotto il profilo processuale, la denuncia di Beatrice assume un rilievo particolare. Nei procedimenti per *sollicitatio ad turpia* la prova risultava spesso difficile da acquisire, poiché i fatti si svolgevano nel contesto riservato della confessione sacramentale. La deposizione della penitente costituiva pertanto il principale elemento da cui l'autorità inquisitoriale traeva la *notitia criminis* e sul quale fondava le successive verifiche istruttorie. Il fascicolo dimostra come il Sant'Ufficio attribuisse particolare attenzione alla regolarità formale della deposizione, al giuramento della denunciante e alla verbalizzazione dell'atto, elementi indispensabili per l'eventuale prosecuzione del procedimento<sup>23</sup>.

Le implicazioni giuridiche del procedimento non possono tuttavia essere separate dal contesto sociale nel quale esso maturò. Beatrice è una «monacella in casa», figura ibrida e marginale del mondo religioso femminile seicentesco: vive ai margini della clausura, soggetta all'autorità maschile e priva di autonomia economica e giuridica. Il canonico

---

<sup>21</sup> V. LAVENIA, *Un'eresia indicibile*, cit., pp. 39-72; A. DEL COL, *ibid.*

<sup>22</sup> GREGORIUS XV, Const. *Universi Dominici Gregis*, 30 agosto 1622, in Bull. Rom.

<sup>23</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 40-47; A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 255-270; M. BENEDETTI, *I margini dell'eresia. Indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Spoleto 2013, pp. 1-30.

Freole, invece, rappresenta il potere istituzionale, il controllo della parola e del sacramento. La confessione – luogo di libertà interiore e, insieme, di subordinazione gerarchica – si trasforma in spazio ambiguo, dove la dipendenza spirituale della penitente può essere manipolata.

In questa prospettiva, la denuncia di Beatrice non è soltanto un atto di accusa, ma anche un gesto di riappropriazione della parola. Nel momento in cui si rivolge al *Santo Ufficio*, ella trasforma la sua confessione in testimonianza pubblica: ciò che era segreto diventa dichiarazione formale, ciò che era colpa privata diventa materia di giustizia. Come ha evidenziato Adriano Prosperi, i tribunali della coscienza costituivano uno spazio nel quale confessione, disciplina e giustizia ecclesiastica si intrecciavano profondamente nella costruzione delle identità religiose<sup>24</sup>.

Il caso, quindi, illumina non solo la funzione normativa dell’Inquisizione, ma anche il modo in cui essa offriva uno spazio – pur limitato e controllato – di visibilità alla voce femminile. L’autorità ecclesiastica diventa al contempo strumento di controllo e canale di ascolto: un paradosso che rende il documento un testimone prezioso della complessità del potere religioso nella Capua del Seicento. Proprio questa interazione tra disciplina canonica, prassi processuale e dinamiche sociali costituisce il principale motivo di interesse del fascicolo capuano, che permette di osservare non soltanto la formulazione della norma, ma soprattutto la sua concreta applicazione nella prassi della giustizia ecclesiastica del Mezzogiorno moderno.

##### 5.- Il Sant’Ufficio tra funzione disciplinare e tutela dell’integrità del sacramento

Il fascicolo S.O./015-1 mostra come il Sant’Ufficio non fosse chiamato a intervenire esclusivamente nei confronti dell’eresia o della dissidenza dottrinale, ma esercitasse un più ampio controllo sulla disciplina ecclesiastica e sulla corretta amministrazione dei sacramenti. La repressione della *sollicitatio ad turpia* rispondeva infatti all’esigenza di

---

<sup>24</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 400-450.

## Interventi

preservare l'integrità del sacramento della confessione, considerato uno dei cardini della pastorale post-tridentina e della formazione delle coscienze<sup>25</sup>.

Sotto questo profilo, il procedimento documentato nel fascicolo capuano conferma come la giustizia inquisitoriale svolgesse una funzione insieme repressiva e preventiva. L'obiettivo non era soltanto accertare la responsabilità del sacerdote denunciato, ma tutelare la credibilità dell'istituzione ecclesiastica e impedire che l'abuso del ministero confessionale compromettesse il rapporto fiduciario tra confessore e penitente. Il controllo esercitato dal Sant'Ufficio si inseriva così nel più ampio progetto di disciplinamento religioso promosso dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento, nel quale giustizia, pastorale e governo delle coscienze operavano come strumenti complementari<sup>26</sup>.

Il caso di Beatrice Botteglierio consente di osservare concretamente tali dinamiche. Attraverso la denuncia presentata al tribunale ecclesiastico, una vicenda maturata nel foro interno viene trasferita nell'ambito della giustizia inquisitoriale, trasformando un comportamento percepito come abuso spirituale in un fatto giuridicamente rilevante. Proprio questo passaggio evidenzia il ruolo del Sant'Ufficio quale garante non soltanto dell'ortodossia della fede, ma anche della corretta condotta del clero e della tutela dell'ordine religioso nelle comunità locali.

## Conclusioni

Il fascicolo S.O./015-1 dell'Archivio Storico Diocesano di Capua rappresenta una testimonianza di particolare interesse per la storia della giustizia ecclesiastica nel Mezzogiorno d'Italia. Pur nella sua essenzialità documentaria, esso consente di osservare concretamente il funzionamento della procedura inquisitoriale nella fase di acquisizione della *notitia criminis* e di cogliere le modalità attraverso cui il Sant'Ufficio interveniva nei casi di abuso del ministero sacerdotale.

L'analisi del procedimento dimostra come la *sollicitatio ad turpia* non fosse considerata soltanto una violazione della morale sessuale, ma un delitto che comprometteva la

---

<sup>25</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 270-290.

<sup>26</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 407-430.

sacralità del sacramento della confessione e, più in generale, l'autorità della Chiesa quale garante dell'ortodossia e della disciplina religiosa. La risposta inquisitoriale si inseriva pertanto in un più ampio sistema di governo ecclesiastico nel quale giustizia, pastorale e controllo della fede costituivano strumenti complementari di tutela dell'ordine confessionale.

Al tempo stesso, il caso evidenzia le potenzialità storiografiche dei fondi inquisitoriali conservati negli archivi diocesani dell'Italia meridionale, ancora oggi largamente inesplorati. L'analisi di tali documenti permette infatti di verificare, su scala locale, il concreto funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche e di confrontare la normativa canonica con la prassi giudiziaria effettivamente adottata nelle diocesi del Regno di Napoli.

In questa prospettiva, il fascicolo capuano non costituisce soltanto un episodio isolato, ma un osservatorio privilegiato per comprendere il rapporto tra diritto canonico, giustizia inquisitoriale e vita religiosa nella prima età moderna. La valorizzazione di questa documentazione contribuisce così ad ampliare le conoscenze sulla storia dell'Inquisizione meridionale e apre nuove prospettive di ricerca sul ruolo svolto dai tribunali ecclesiastici nel controllo della fede e nella disciplina delle comunità locali.